



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Società Edison Rinnovabili S.p.A
rinnovabili@pec.edison.it

e.p.c. Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.
Autorizzazioni e Concertazione
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Campania
Direzione Generale per il ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto:[ID_VIP: 9532] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto dell'elettrodotto 150 kV di lunghezza pari a 16,8 km, tra la stazione elettrica di Alberona (Fg) e la stazione elettrica di smistamento della RTN di Foiano di Val Fortore (Bn). Proponente: Società Edison Rinnovabili S.p.A
Comunicazione archiviazione dell'istanza.

Con nota prot. PU-0649 del 09/02/2023, acquisita con prot. 25347/MASE del 22/02/2023, la Società Edison Rinnovabili S.p.A ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il proponente ha dapprima avviato presso la Regione Campania l'iter di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio ai sensi della legge 387/03 di un Parco Eolico nel Comune di San Bartolomeo in Galdo che prevede l'installazione di 10 aerogeneratori da 3 MW per una potenza complessiva di 30 MW. Per poter immettere sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) l'energia prodotta dal suddetto Parco Eolico si rende necessario la realizzazione di diverse opere elettriche, tra cui il progetto in oggetto.

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un collegamento RTN a 150 kV di lunghezza pari a 16,8 km, tra la stazione elettrica di Alberona (Fg) e la stazione elettrica di smistamento della RTN - già autorizzata ed in corso di costruzione - di Foiano di Val Fortore (Bn), da realizzarsi per la regolazione dei flussi elettrici derivanti dalla realizzazione degli impianti eolici in progetto nell'area del Fortore, precisamente per la connessione di un parco eolico da 30 MW

ID Utente: 8906
ID Documento: VA_05-Set_05-8906_2023-0126
Data stesura: 17/07/2023

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 24/07/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

proposto nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Bn) dalla Edison Energie Speciali Spa.

La realizzazione dell'opera elettrica su menzionata e la scelta del livello di tensione delle stesse sono necessarie a causa dell'entità della potenza elettrica installata dell'impianto eolico, della distanza (9 km circa) tra gli aerogeneratori ed il punto di consegna previsto nella STMG, nonché dall'assetto della rete 150 kV nell'area geografica in questione.

Come dichiarato dal proponente, e riportato nella normativa vigente, la modifica implementata al D.Lgs 152/06 e smi dal D.Lgs 104/17, ha previsto il passaggio di competenza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di alcune opere, quali gli Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km (Allegato II art. 4-bis alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi).

A tal riguardo occorre tuttavia evidenziare che:

- **l'intervento si rende necessario solo in quanto opera connessa e propedeutica alla realizzazione dell'impianto eolico**, come riportato anche nell'elaborato "*GRS17401A-Relazione descrittiva opere elettriche*", che specifica la necessità del potenziamento propedeutico alla realizzazione dell'opera;
- l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già espresso un **chiarimento sul riparto delle competenze operato dal D.Lgs.104/2017-Opere connesse**, rappresentando l'opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all'opera principale, che dovrà valutare unitariamente gli impatti ambientali dell'opera nella sua interezza, incluse le parti accessorie/connesse che possono ricadere nelle competenze amministrative di altra autorità", citando anche esempi specifici. Il documento è disponibile sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Comunicazione/DomandeFrequenti>
- con la **Circolare 21 ottobre 2013 "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"**, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito indirizzi interpretativi in merito alla competenza sui procedimenti di VIA degli elettrodotti, quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, disponibile alla seguente pagina web: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/251>.

In particolare tale circolare cita quanto segue: *"Acclarato che l'elettrodotto di connessione di un impianto FER alla RTN rappresenta opera connessa all'opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della Legge 121/2012, ai fini della valutazione degli effetti complessivi dell'opera sull'ambiente, non può essere valutata separatamente dall'opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da un'Autorità diversa (Ministero dell'Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione), né tantomeno può verificarsi che l'opera principale possa essere valutata separatamente dall'opera connessa. In sintesi stringente, la competenza alla valutazione degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è in capo alla Regione. La separazione di competenze amministrative non può generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con le finalità della direttiva VIA 2011/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale. Tale approccio è*

chiaramente esplicitato nella nota di indirizzo interpretativo della Commissione Europea rispetto all'applicazione della direttiva VIA con riguardo alle opere associate/connesse ("Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works" - 05/03/2012). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la ripartizione delle competenze amministrative non può modificare l'unicità della valutazione degli effetti ambientali dell'opera nel suo complesso".

I contenuti e i principi di cui alla citata circolare ministeriale del 21 ottobre 2013 trovano applicazione anche in ordine alla fattispecie in esame.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, che in un caso analogo a quello di cui trattasi ha affermato che "[...] trattandosi di opera strutturale di connessione direttamente collegata al progetto del Parco eolico, la competenza è della Regione e non dello Stato. Non rileva la modifica legislativa successivamente intervenuta (D.L. 179/2012 art. 36 comma 7 bis), come evidenziato anche dallo stesso Ministero dell'Ambiente, con la recente circolare del 21.10.2013". In tale atto è stata espressamente confermata la competenza delle Regioni per la valutazione ambientale sugli "elettrorodotti serventi" gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" (così T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza del 1.4.2014, n. 249).

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto di quanto sopra dichiarato dalla Società, emerge chiaramente che il progetto in oggetto è opera connessa e propedeutica alla realizzazione di impianti eolici, essendo previsto con l'unico scopo di poter immettere anche l'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione della società Società Edison Rinnovabili S.p.A. all'interno della RTN, che altrimenti non la supporterebbe, si ritiene che lo stesso debba essere valutato nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso il competente Ufficio della Regione Campania.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto la scrivente dispone l'archiviazione dell'istanza di VIA relativa alla realizzazione dell'elettrodotto 150 kV di lunghezza pari a 16,8 km, tra la stazione elettrica di Alberona (Fg) e la stazione elettrica di smistamento della RTN di Foiano di Val Fortore (Bn)

Si specifica, da ultimo, che codesta Società ha la facoltà di presentare apposita istanza motivata di rimborso della somma versata quali oneri istruttori per il procedimento di VIA.

Tale istanza dovrà essere a firma del legale rappresentante della società, contenere i riferimenti bancari da utilizzare per l'accredito ed alla stessa dovrà essere allegata altresì copia della quietanza di versamento.

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)